

Sent. n. 258/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 19/02/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Samuele Scalise per il ricorrente, l'Avv. An-
drea Botta per l'INPS.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79846 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX,
elettivamente domiciliato in Conca D'Oro n. 348
presso lo studio dell'avv. Samuele Scalise, C.F.
SCLSML67E16D122S, che lo rappresenta e difende e che
dichiara di volere ricevere comunicazioni relative
al ricorso a mezzo fax al n.06/64490106 ovvero tra-

mite PEC al seguente indirizzo: samuelescali-
se@ordineavvocatiroma.org.

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso nel presente giu-
dizio dall'avv. Andrea Botta ed elettivamente domi-
ciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha
chiesto di

“accertare e dichiarare che l'INPS è tenuto
all'esecuzione del DM n. 120/2020 del Ministero
dell'Interno- Direzione Centrale per le Risorse Uma-
ne – Servizio Trattamento di Pensione e di Previden-
za e per l'effetto

- condannare con sentenza provvisoriamente esecu-
tiva l'INPS al pagamento della somma dovuta a titolo
di pensione privilegiata di 7[^] ctg pari ad €

12.743,28 annue con decorrenza dallo 01.11.2019 fino
al saldo effettivo, ovvero di quella somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia, con inte-
ressi legali e rivalutazione monetaria dal dì del
dovuto fino all'effettivo soddisfo;

- condannare con sentenza provvisoriamente esecutiva l'INPS al ricalcolo del trattamento pensionistico attualmente percepito dal ricorrente, includendo l'aumento conseguente alla riconosciuta pensione privilegiata.

- condannare il Ministero della Difesa al pagamento delle spese”.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:

- il Ricorrente è titolare di una pensione VO iscritta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, avendo fatto richiesta di trasferimento alla gestione privata della posizione assicurativa nel 2011. I periodi di servizio presso la pubblica amministrazione, quindi, sono stati utilizzati, per la costituzione della posizione assicurativa nella gestione privata. in alcun modo, pertanto, è possibile ipotizzare il riconoscimento di una pensione privilegiata al ricorrente ai sensi della normativa vigente;
- la giurisdizione nel caso in esame sembrerebbe spettare al Giudice ordinario,
- nel merito l'infondatezza della domanda.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato
trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Va dichiarato il difetto di giurisdizione della
Corte dei conti, in favore dell'Autorità Giudiziaria
Ordinaria.

Ai sensi degli artt. 13 e 62 del R. D. n.
1214/1934 e dell'art. 18 del c.g.c., rientrano nella
giurisdizione contabile le controversie in materia
di pensioni a carico totale o parziale dello Stato,
ovverosia quelle che gravano direttamente sul bilan-
cio statale, mentre vi esulano quelle aventi ad og-
getto i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti, posto a carico del
bilancio dell'INPS e non dello Stato (Cass. a Sezio-
ni Unite, sent. n. 4854/2021; Sez. Giur. Umbria,
sent. n. 54/C/2019), il cui regime è stato armoniz-
zato a quello dell'AGO (Sez. Giur. Lazio, sent. n.
486/2020).

Il presupposto della partecipazione finanziaria
dello Stato, indispensabile per radicare la giuri-
sdizione della Corte dei conti, dev'essere infatti
inteso "nel senso contabilistico di imputazione al
bilancio dello Stato–persona della spesa, o di parte

di essa, concernente l'erogazione della prestazione previdenziale", sicché "non appare sufficiente l'assunzione del solo onere contributivo, cui un'amministrazione statale potrebbe essere tenuta per un dipendente iscritto ad autonoma gestione previdenziale" (Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 141/2018).

Nella giurisdizione contabile, rientrano inoltre i ricorsi in materia di pensione, "che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti" (art. 62, comma 2, R. D. 1214/1934).

Pertanto, "salvo che non si tratti di pensioni facenti carico allo Stato, al fine di stabilire se si tratti di controversia previdenziale appartenente alla giurisdizione della Corte dei conti, occorre di volta in volta accertare se una legge stabilisca in tal senso". In altri termini, il discrimine "non va individuato nella natura pubblica o privata dell'ente di provenienza del pensionato, bensì nella circostanza che vi sia o meno una specifica disposizione di legge" (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 332/2019), ovvero più in generale che il trattamento pensionistico sia in tutto o in parte a carico del bilancio dello Stato.

Nel caso in esame, il ricorrente è titolare di una pensione VO iscritta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, avendo fatto richiesta di trasferimento alla gestione privata della posizione assicurativa nel 2011, ovvero sia dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

Ne consegue che dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

2. In considerazione della particolare complessità delle questioni trattate ed alle pregresse incertezze giurisprudenziali in materia, sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di com-

petenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

19 febbraio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA